



Banca Patrimoni
Sella & C.

FOGLIO INFORMATIVO F16 – COMPRAVENDITA A TERMINE DI DIVISA ESTERA

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione Legale:
Sede legale ed Amministrativa:
Numero di telefono:
Numero di Fax:
Numero Verde:
Sito Internet:
e-mail:
Cod. ABI:
Numero di iscrizione all'Albo delle Banche:
Gruppo bancario di appartenenza:
Numero di Iscrizione all'Albo dei Gruppi Bancari:
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese C.C.I.A.A. di Torino:
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
Soggetta all'attività di vigilanza e controllo di Banca D'Italia S.p.A.

Banca Patrimoni Sella & C. S.p.A.
Via Giuseppe Luigi Lagrange, 20 - 10123 TORINO
011.5607111
011.5618245
800.142.142
www.bancapatrimoni.it
info@bancapatrimoni.it
3211
5516
Gruppo Banca Sella
3311
08301100015

Offerta Fuori Sede – Soggetto Collocatore

Banca Patrimoni Sella & C. S.p.A. – Nome e Cognome _____ Cod. Dipendente _____
Indirizzo _____ Nr. Telefonico _____
Iscritto all'Albo unico dei Promotori Finanziari al Nr. _____

CHE COS'È UNA COMPRAVENDITA A TERMINE DI DIVISA ESTERA?

CARATTERISTICHE

Per operazioni di acquisto e/o vendita di valute a termine (anche denominate forward o fwd) si intende la fissazione di un tasso di cambio che verrà applicato ad una transazione futura (di durata variabile da un minimo di 3 giorni lavorativi successivi alla data di conclusione dell'operazione fino ad un massimo di un anno).

Con questa operazione il Cliente concorda con la Banca di acquistare/vendere un determinato importo di divisa (ammontare di riferimento) ad un cambio prefissato alla data di stipula dell'operazione e ad una scadenza futura (concordata tra le parti) anch'essa predeterminata.

Il tasso di cambio a scadenza (cambio a termine) è formato dalla somma algebrica di due componenti: il cambio a pronti (di mercato) e i punti a termine generati dal differenziale dei tassi di interesse delle due divise oggetto della compravendita per la durata dell'operazione stessa.

L'operazione di forward comporta per il Cliente l'obbligo di acquistare/vendere l'importo (ammontare di riferimento) fissato con la Banca al cambio stabilito in fase di stipula dell'operazione. Alla scadenza dell'operazione, il Cliente verrà accreditato/addebitato sul proprio conto corrente espresso nella divisa dell'ammontare di riferimento per l'importo concordato (ammontare di riferimento) con la Banca e contestualmente addebitato/ accreditato sul conto dell'altra divisa oggetto della compravendita, al cambio fissato in fase di stipula dell'operazione.

Se il Cliente sceglie di visualizzare on line le comunicazioni prodotte dalla Banca lo può fare accedendo alla specifica sezione protetta all'interno del sito Internet della Banca.

RISCHI TIPICI

Il rischio principale è legato all'oscillazione dei cambi di mercato.

Trattandosi di divise estere, vi è inoltre il rischio Paese, che consiste nell'impossibilità di concludere l'intermediazione in valuta estera a causa di situazioni politiche e calamità naturali che interessano il Paese la cui divisa è oggetto di negoziazione.

Se il Cliente sceglie di accedere alle comunicazioni tramite i servizi telematici, i principali rischi connessi sono rappresentati dalla messa a disposizione e trasmissione di dati su circuito Internet e dal salvataggio di documentazione su computer e/o supporto durevole utilizzabili da terzi.

RISCHI ASSOCIATI ALL'INTRODUZIONE DEL "BAIL-IN"

A seguito del recepimento della direttiva 2014/59/UE (c.d. direttiva "BRRD"), in materia di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, è stato introdotto nell'ordinamento il c.d. "bail-in".

Il bail-in (letteralmente "salvataggio interno") è uno strumento che consente alle Autorità di risoluzione (in Italia, la Banca d'Italia) di disporre, al ricorrere delle condizioni di risoluzione, ad esempio qualora la banca sia in dissesto o a rischio di dissesto, la riduzione del valore delle azioni e di alcuni crediti o la loro conversione in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca.

Il bail-in si applica seguendo una gerarchia la cui logica prevede che chi investe in strumenti finanziari più rischiosi sostenga prima degli altri le eventuali perdite o la conversione in azioni. Solo dopo aver esaurito tutte le risorse della categoria più rischiosa si passa alla categoria successiva. In primo luogo, si sacrificano gli interessi degli azionisti della banca, riducendo o azzerando il valore delle loro azioni. In secondo luogo, si interviene su alcune categorie di creditori, le cui attività possono essere trasformate in azioni - al fine di ricapitalizzare la banca - e/o ridotte nel valore, nel caso in cui l'azzeramento del valore delle azioni non risulti sufficiente a coprire le perdite. Ad esempio, in caso di bail-in, chi possiede un'obbligazione bancaria potrebbe veder convertito in azioni e/o ridotto (in tutto o in parte) il proprio credito, ma solo se le risorse degli azionisti e di coloro che hanno titoli di debito subordinati (cioè più rischiosi) si sono rivelate insufficienti a coprire le perdite e ricapitalizzare la banca. L'ordine di priorità per il bail in è il seguente: i) gli azionisti; ii) i detentori di altri titoli di capitale, iii) gli altri creditori subordinati; iv) i creditori chirografari; v) le persone fisiche e le piccole e medie imprese titolari di depositi per l'importo eccedente i 100.000 euro; vi) il fondo di garanzia dei depositi, che contribuisce al bail-in al posto dei depositanti protetti.

Con riferimento ai contratti di compravendita a termine su divise la Banca d'Italia, nell'esercizio dei suoi poteri di risoluzione, ha facoltà di disporre lo scioglimento di tali contratti ovvero attivare clausole di close-out. In tale ultima ipotesi, il Cliente è esposto al rischio di veder ridotto o azzerato l'eventuale credito vantato nei confronti della banca in base alle decisioni della Autorità di risoluzione (il fair value del contratto, se positivo per il Cliente, rappresenta un credito nei confronti della banca e costituisce, pertanto, una passività ammissibile oggetto di "bail-in").



CONDIZIONI ECONOMICHE

Di seguito riportiamo le condizioni economiche del prodotto che sono nella misura massima se a favore della Banca e nella misura minima se a favore del Cliente.

Voci di Costo	Valore
Commissione fisse di compravendita a termine per ogni operazione	operazioni disposte da privati € 18,08
	operazioni disposte da aziende € 10,33
Commissione valutaria	0,15% del controvalore in Euro con un minimo di EUR 3,00

Spese per richiesta copia documentazione - per ogni singolo documento

Euro 6,25

CLAUSOLE CONTRATTUALI

Durata dell'Accordo, risoluzione e recesso. Tempi massimi di chiusura del rapporto

Durata

Questo Accordo è a tempo indeterminato e il Cliente può recedere in qualsiasi momento senza penalità e senza spese. Il Cliente è comunque tenuto a rimborsare alla Banca le spese derivanti dall'esecuzione delle operazioni ancora in corso e a far fronte ai relativi impegni in sede di regolamento. Anche la Banca potrà recedere in qualsiasi momento con un preavviso di 15 giorni. Il recesso è efficace dal momento in cui la Parte non recedente ne riceve comunicazione scritta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, decorso il termine di preavviso. Con le medesime modalità, ovvero a mezzo lettera raccomandata A.R., il Cliente può anche disporre, in tutto o in parte, il trasferimento o il ritiro delle somme di denaro, senza alcuna penalità, nel rispetto dei tempi tecnici necessari per il completamento delle Operazioni in corso. Lo scioglimento di questo rapporto opererà decorso il termine di preavviso. Ove il presente contratto sia concluso mediante utilizzo di strumenti di comunicazione a distanza ed il Cliente si qualifichi come consumatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 206/2005, l'efficacia sarà sospesa per 14 giorni di calendario dalla data di conclusione del contratto e durante tale periodo il Cliente avrà facoltà di recedere nel termine di 14 giorni secondo le modalità previste dall'art. 67- duodecies del Codice del Consumo.

Clausola risolutiva espressa

In caso di inadempimento, da parte del Cliente, dell'obbligo di pagare anche una sola delle somme dovute per operazioni eseguite dalla Banca per conto del Cliente stesso ai sensi del presente Accordo, la Banca avrà la facoltà di risolvere questo Accordo ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile o gli eventuali Contratti in essere con il Cliente. In tal caso, la comunicazione scritta alla parte inadempiente dovrà contenere anche la comunicazione della risoluzione di Contratti che si intendono risolvere. La risoluzione opererà il quinto giorno successivo al ricevimento della comunicazione, se entro tale termine l'inadempimento non sarà stato sanato, fermo restando in ogni caso l'obbligo della corresponsione degli interessi moratori previsti dall'art. 14.

Recesso della Banca per giusta causa

Qualora si verificano uno o più dei seguenti eventi in capo al Cliente:

- inadempimento di pagare somme dovute in base ai Contratti di finanziamento di qualunque tipo, o in base a garanzie prestate a terzi, decadenza o possibile decadenza dal beneficio del termine con riferimento a tali obbligazioni;
 - domanda per la risoluzione di un contratto di finanziamento di qualunque natura ovvero recesso esercitato da istituti di credito o società finanziarie nei medesimi contratti;
 - cessioni di beni ai creditori;
 - sottoposizione dei beni a procedure esecutive di qualunque tipo;
 - il venire meno di garanzie prestate o promesse (anche da terzi) in relazione agli obblighi assunti con il presente Accordo;
 - altri eventi che possono modificare negativamente la situazione del Cliente sotto il profilo legale, patrimoniale, economico e finanziario;
- sarà facoltà della Banca di recedere con effetto immediato da questo Accordo dandone comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Condizioni risolutive

Questo Accordo, nonché ciascun Contratto posto in essere ai sensi di questo Accordo, dovrà inoltre intendersi automaticamente risolto, ai sensi dell'art. 1353 del codice civile, al verificarsi in capo al Cliente dei seguenti eventi, indicati a titolo esemplificativo: riscontro dei protesti cambiari o di assegni a carico dello stesso, azioni monitorie, esecuzioni mobiliari ed immobiliari, sottoposizione a procedure di fallimento o concordato in proprio ed azioni di responsabilità ai sensi degli artt. 2392 e 2394 del codice civile quale socio, amministratore, sindaco di società di capitali promosse da Istituti di Credito e da ogni qualsivoglia terzo avente causa in ogni tempo e luogo, sequestri conservativi giudiziari di beni mobili o quote partecipative in società o fondi di investimento, provvedimento amministrativo esecutivo coatto derivante da condanna in sede amministrativa, nonché procedimenti penali di ogni sorta a carico dello stesso ed esecuzioni penali relative, revocatorie di compravendita immobiliari e mobiliari, reati di frode fiscale ed altre contravvenzioni della stessa natura.

Effetti della risoluzione o del recesso

In ogni caso di recesso o risoluzione di questo Accordo, e/o di ciascun Contratto posto in essere ai sensi del presente Accordo, in relazione ad uno qualsiasi degli eventi dedotti nelle disposizioni precedenti, la data di risoluzione o recesso verrà considerata come data di scadenza di questo Accordo nonché di ciascun Contratto posto in essere ai sensi di questo Accordo con tutti gli effetti ad essa conseguenti. Con particolare riferimento all'ipotesi di sopravvenuta impossibilità per il Cliente di consegnare e/o ritirare la divisa estera oggetto del Contratto o di suo inadempimento per qualsiasi causa, la Banca procederà direttamente alla liquidazione per differenza del contratto ai sensi degli articoli 1515 e 1516 del Codice Civile mediante riacquisto e/o rivendita della divisa sul mercato delle divise di conto valutario.

Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie - Mediazione

Per eventuali contestazioni relative al rapporto regolato da questo contratto, il Cliente può fare reclamo inoltrandolo all'Ufficio Reclami della Banca all'indirizzo "reclami@bancapatrimoni.it" o reclami@pec.bancapatrimoni.it, oppure all'indirizzo "Banca Patrimoni Sella & C. S.p.A. - Ufficio Reclami Via Giuseppe Luigi Lagrange 20, 10123 Torino", che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini previsti, prima di ricorrere al Giudice potrà rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) per controversie inerenti ad operazioni e servizi bancari e finanziari; per sapere come rivolgersi all'Arbitro può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure direttamente alla Banca. Il ricorso a tale procedura esonera il Cliente dall'esperire il procedimento di mediazione di cui al paragrafo successivo.

Per quanto riguarda l'obbligo di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria (D.Lgs. 28/2010 - art. 5), la Banca ed il Cliente concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al contratto stipulato:



Banca Patrimoni Sella & C.

- all'Organismo di conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (iscritto nel Registro degli Organismi di Conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia) in quanto organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale (www.conciliatorebancario.it). Tale organismo può essere attivato sia dal Cliente che dalla Banca e non richiede la preventiva presentazione di un reclamo.

La Banca e il Cliente restano comunque liberi, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purchè iscritto nel medesimo Registro.

LEGENDA

Ammontare di riferimento	L'importo in valuta con riferimento al quale si intende acquistare o vendere a termine
Cambio a scadenza	Il cambio di mercato del giorno di esecuzione dell'operazione (Cambio a pronti), al quale occorre aggiungere ("premio") o decurtare ("sconto") i punti a termine determinati dal differenziale dei tassi di interesse delle divise estere oggetto del contratto per la durata temporale dell'operazione stessa
Commissione valutaria	Commissione applicata alle operazioni di compravendita di divisa
Controvalore	L'ammontare espresso nella divisa acquistata o venduta in contropartita all'ammontare di riferimento